

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 245/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 126 pf 20/21 adottato nei confronti del Sig. Cristiano CASTELLANI e della società POL D. CAMPITELLO, avente ad oggetto la seguente condotta:

CRISTIANO CASTELLANI, Presidente e legale rappresentante, all'epoca dei fatti, della società POL. D. CAMPITELLO, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione al C.U. L.N.D. n. 1 del 01.07.2018 punto 14 Allenatori (stagione sportiva 2018/2019), per aver pattuito in data 01.07.2018, con il sig. LAURETI Marco, per la conduzione tecnica della prima squadra partecipante al campionato Promozione Umbria, un accordo economico per complessivi euro 10.000,00 (con una parte fissa di euro 7.000,00 ed una parte variabile al raggiungimento di determinati punti e posizione in classifica di euro 3.000,00), importo superiore al massimale di Euro 8.000,00 previsto quale allenatore della squadra partecipante al campionato Promozione, come stabilito dall'accordo LND-AIAC indicato nel predetto C.U. L.N.D. n.1 del 01.07.2018, e per aver provveduto al deposito dell'accordo economico in data 08.09.2018 e pertanto oltre il termine di giorni 20 stabilito dallo stesso punto 14 sempre del predetto C.U. L.N.D. n.1 del 01.07.2018; per aver, altresì, provveduto al pagamento al sig. LAURETI Marco della complessiva somma di euro 10.000,00 e di cui alle ricevute di euro 7.000,00 del 07.05.2019 e di euro 3.000,00 dell'08.05.2019 in spregio alla normativa statale antiriciclaggio (art.49 D. Lgs. 231/2007) che prevedeva all'epoca dei fatti un limite massimo di denaro contante, fra soggetti diversi, a qualsiasi titolo, quando il valore oggetto di trasferimento è pari o superiore a euro 3.000,00;

POL D. CAMPITELLO, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per le condotte antiregolamentari ascritte nel rispettivamente al Presidente CASTELLANI Cristiano ed all'allenatore LAURETI Marco;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Cristiano CASTELLANI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società POL D. CAMPITELLO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Cristiano CASTELLANI, e di € 400,00 (quattrocento) di ammenda per la società POL D. CAMPITELLO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 22 GENNAIO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina